



COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Servizio Associato Ufficio OO. PP.

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002

Approvato con deliberazione giuntale n. 84 del 13 giugno 2009
Modificato con deliberazione giuntale n. 36 del 24 marzo 2012

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002
--

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, e destinato al compenso per i progetti redatti da dipendenti dell'amministrazione e per le altre attività connesse, ivi compresa la direzione lavori e i compiti tecnico amministrativi, anche di supporto al responsabile unico del procedimento, nonché le regole organizzative connesse.

ART. 1 - ENTITÀ DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 8, comma 6 della Legge 14/2002 ed è ripartito per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i collaboratori.
2. Qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002, la percentuale di cui all'art 1, comma 1, è integrata di un ulteriore 1%.
3. La percentuale massima di cui ai precedenti commi, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, sono graduate in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi e la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

- a. **Nel caso le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori NON siano espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002:**
 1. Per importi dei lavori fino ad Euro 750.000,00 percentuale dell'1,50%;
 2. Per importi dei lavori superiore ad Euro 750.000,00 ed uguali od inferiori ad Euro 1.000.000,00 percentuale dell'1,40%;
 3. Per importi dei lavori superiore ad Euro 1.000.000,00 ed uguali od inferiori ad Euro 2.500.000,00 percentuale dell'1,30%;
 4. Per importi dei lavori superiore ad Euro 2.500.000,00 percentuale dell'1,20%;
- b. **Nel caso in cui le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano TUTTE espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002:**
 1. Per importi dei lavori fino ad Euro 200.000,00 percentuale dell'2,50%;
 2. Per importi dei lavori superiore ad Euro 200.000,00 ed uguali od inferiori ad Euro 300.000,00 percentuale del 2,30%;
 3. Per importi dei lavori superiore ad Euro 300.000,00 ed uguali od inferiori ad Euro 500.000,00 percentuale del 2,20%;
 4. Per importi dei lavori superiore ad Euro 500.000,00 percentuale del 2,00%;

Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti in sede di approvazione del progetto nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. In adempimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, il titolare di posizione organizzativa, o del suo sostituto quando questi sia direttamente interessato, individua e nomina con apposita determinazione il responsabile unico del procedimento per l'attuazione

di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici prima della stesura del progetto preliminare e sulla scorta delle prerogative e compiti delineati dal citato articolo 5 della Legge Regionale 14/2002.

2. A copertura dei rischi connessi all'attività del responsabile unico del procedimento per la responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo sarà stipulata una idonea polizza assicurativa con oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice così previsto, dall'art. 5 comma 6 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Il responsabile unico del procedimento propone il progetto da realizzare, i nominativi del personale dell'ufficio tecnico e dei collaboratori che partecipano alla redazione dei progetti e dei piani, la ripartizione tra gli stessi del fondo incentivante. La proposta diverrà esecutiva se accettata formalmente dai partecipanti. I relativi nominativi verranno in seguito riportati sul frontespizio degli elaborati progettuali.
2. Salvo rinuncia del dipendente, non potranno essere affidati incarichi per la direzione lavori disgiunti dall'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.
3. A copertura dei rischi connessi all'attività del responsabile unico del procedimento sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6 della L.R. 14/2002, e precisamente: *“Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa”*.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a) Nel caso di prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori NON siano espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002:

Responsabile del procedimento e dei lavori per la sicurezza in fase di progettazione	25%
Responsabile del procedimento e dei lavori per la sicurezza in fase di esecuzione	25%
Istruzione della procedura espropriativa – acquisizione e disponibilità aree DPR 327/2001	5%
TOTALE	55%

- b) Nel caso in cui le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano TUTTE espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002:

Responsabile del procedimento	25%	25%	
Responsabile dei lavori per la sicurezza	5%	5%	
Nucleo tecnico / collaboratori	45%	Progetto preliminare	10%
		Progetto definitivo	10%
		Progetto esecutivo	15%
		Acquisizione e disponibilità aree D.P.R.n.327/2001	5%
		Redazione atti amministrativi	5%
Ufficio D.L.	25%	Direzione lavori	10%
		Assistenza	10%
		Liquidazione	5%
TOTALE	100%	100%	

5. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui al CAPO III della Legge Regionale 31

maggio 2002 n. 14.

6. Nel caso in cui vengano affidate agli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002 solamente alcune delle fasi di progettazione o di direzione lavori, le percentuali previste dal comma 4, lettera b) del presente articolo vengono sommate alle percentuali previste dal comma 4 lettera a) sempre del presente articolo.
7. L'erogazione del fondo ai soggetti interessati si intende al netto degli "oneri riflessi" che competono all'Amministrazione comunale.

ART. 4 - IMPEGNO DI SPESA

1. Con la determinazione del titolare di posizione organizzativa, o del suo sostituto quando questi sia direttamente interessato, con la quale viene nominato il responsabile unico del procedimento, si provvede ad impegnare la somma relativa al fondo di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 nella misura prevista dal presente Regolamento.
2. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa fa capo alla voce "Fondo incentivante" delle somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dell'importo percentuale fissato nella misura prevista dal presente Regolamento, relativa al costo preventivato di un'opera o di un lavoro verrà effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo comunale competente e ad avvenuto finanziamento dell'opera.
2. Nel caso in cui vengano affidate agli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 14/2002 solamente alcune delle fasi di progettazione o di direzione lavori, si procederà alla liquidazione dell'incentivo al progettista o direttore lavori, nella misura prevista dall'art. 3 comma 4 lettera b) del presente Regolamento. La liquidazione al responsabile del procedimento resta regolata dall'art. 3 comma 4 lettera a).
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del titolare di posizione organizzativa o del suo sostituto quando questi sia direttamente interessato alla liquidazione.
4. In caso di progettazione e D.L. esterna di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), la liquidazione al responsabile unico del procedimento verrà effettuata per il 50% successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo comunale competente e ad avvenuto finanziamento dell'opera, mentre il restante 50% con l'approvazione della contabilità finale; l'istruttore della procedura espropriativa verrà liquidato dopo l'approvazione della contabilità finale.
5. In caso di progettazione e D.L. interna di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), la liquidazione verrà effettuata come segue:
 - a) al responsabile del procedimento nelle misure indicate al precedente comma 4;
 - b) al progettista nella misura del 100% ad approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo comunale e, comunque, ad avvenuto finanziamento dell'opera;
 - c) al direttore dei lavori nella misura del 100% dopo il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera;
 - d) all'istruttore della procedura espropriativa nella misura del 100% dopo l'approvazione della contabilità finale.

ART. 6 - NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento si applicano alle opere in cui il progetto esecutivo non sia ancora approvato dagli organi competenti, nel qual caso si provvederà ad inserire l'accantonamento relativo all'incentivo di cui all'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14.
2. Per le opere le cui tutte le fasi progettuali siano già state approvate resta in vigore il Regolamento a suo tempo approvato, ovvero nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non abbiano mai approvato un proprio Regolamento si farà riferimento al regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- 3.